

Roma, 4 maggio 2018

Circolare n. 92/2018

Oggetto: Codice della Strada – Chiarimenti sulla locazione di veicolo senza conducente acquisito in leasing – Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/3531/18/113/2 del 30.4.2018.

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero dell'Interno ha precisato che nessuna sanzione è applicabile all'impresa di autotrasporto in conto terzi che ha acquistato in leasing un veicolo e lo ha locato ai sensi dell'art. 84 del Codice della Strada ad altra impresa di trasporto.

Il chiarimento è ritenuto importante a fronte di una situazione di incertezza normativa. Si rammenta infatti che la locazione dei veicoli senza conducente fa riferimento a due orientamenti normativi.

- A livello comunitario la Direttiva 1/2006, recepita con apposito decreto, prevede che un veicolo in locazione senza conducente può essere ammesso purché sia immatricolato o messo in circolazione nello Stato membro di stabilimento dell'impresa locataria che ne deve avere l'esclusiva disponibilità; inoltre, entrambe le imprese devono essere autorizzate a esercitare l'attività di autotrasporto in conto terzi.
- La normativa nazionale stabilisce che il veicolo locato deve essere di proprietà dell'impresa iscritta all'Albo degli Autotrasportatori che ha locato il veicolo, ferme restando le condizioni della direttiva europea. Il veicolo locato è immatricolato a nome del locatore e sulla carta di circolazione è presente la specifica annotazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del contratto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'affrontare il tema del rilascio di copie certificate della licenza comunitaria, ha già espresso il proprio parere in base al quale è riconosciuta l'ammissibilità dell'operazione di locazione ai sensi dell'art. 84 del Codice della Strada del veicolo acquistato in leasing.

Daniela Dringoli Codirettore Per riferimenti confronta circ. conf.le n. <u>107/2017</u> Allegato uno Gr/qr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale

Registrato il 30/04/2018 Prot.300/A/3531/18/113/2

253526

OGGETTO: Locazione senza conducente a seguito di leasing finanziario.

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

LORO SEDI

e, per conoscenza,:

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME <u>TRENTO – BOLZANO</u>



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

<u>ROMA</u>

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

E' stata rappresenta l'esistenza di una prassi applicativa non uniforme da parte degli organi di controllo riguardo la possibilità di locazione senza conducente, ai sensi dell'art. 84 CDS, ad un'altra impresa di trasporto di veicoli commerciali acquistati in leasing.

Occorre premettere che la locazione dei veicoli senza conducente nell'autotrasporto di merci fra gli Stati membri trova la base nella direttiva 2006/1/CE, recepita con DM 14.12.1987 n. 601, modificato dal DM 16.2.1994 n. 213, e in parte con legge n. 142/1992. Nell'ordinamento nazionale disciplina la materia anche l'art. 84 del C.d.S. che, tuttavia, pone condizioni diverse rispetto alla normativa internazionale.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI

E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Infatti, secondo la citata normativa europea l'utilizzo di un veicolo in locazione senza conducente è ammesso purché sia immatricolato o messo in circolazione nello Stato membro di stabilimento dell'impresa locataria, sia in esclusiva disponibilità dell'impresa locataria per la durata del contratto di locazione ed entrambe le imprese, cedente e locatario, siano autorizzate ad esercitare l'attività di autotrasporto in conto terzi. Mentre per la norma nazionale dell'art. 84 CDS, ferme restando le condizioni sopraindicate, il veicolo locato dovrebbe essere in proprietà dell'impresa iscritta all'Albo degli Autotrasportatori che ha locato il veicolo. Gli autoveicoli ed i rimorchi in leasing sono, infatti, immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del contratto.

A fronte di tale situazione di incertezza normativa, allo scopo di fornire indicazioni univoche a tutti gli operatori di polizia stradale, è stato interessato il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che si è espresso nel senso di riconoscere l'ammissibilità dell'operazione di locazione ai sensi dell'art. 84 del CDS del veicolo acquisito in

Tale impostazione, del resto, sembra essere avvalorata dalla circostanza che il veicolo acquistato in leasing da un'impresa di trasporto reca sulla carta di circolazione la posizione di iscrizione all'albo degli autotrasportatori dell'impresa locataria e non dell'impresa di locazione finanziaria che, tra le altre cose, non essendo iscritta all'Albo, non potrebbe comunque locare il veicolo che gli appartiene affinché sia utilizzato per trasporti in conto terzi.

Sulla base del parere fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perciò, nessuna sanzione è applicabile all'impresa di autotrasporto in conto terzi che ha acquistato in leasing un veicolo e lo ha ceduto in locazione ai sensi dell'art. 84 CDS ad altra impresa di trasporto, nel rispetto delle condizioni richieste dalla predetta norma. Infatti, nel rispetto delle altre condizioni dettate dalle norme richiamate, l'operazione di locazione è possibile in base alla considerazione che il veicolo in leasing, anche se formalmente non intestato all'impresa che lo loca, è comunque, da questa detenuto con

⁽¹) Il tema era stato già affrontato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasposti, la navigazione, affari generali e del personale con la circolare 6/17 del 6.6.2017 con la quale sono state dettate disposizioni in materia di rilascio di copie certificate della licenza comunitaria ed in cui è stata riconosciuta la possibilità di rilascio delle suddette copie certificate anche nei confronti di veicoli presi in locazione finanziaria da impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

l'esercizio di tutti i poteri del proprietario in ragione della peculiare natura giuridica

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

> IL DIRETTØ **CENTRALE**

⁽²⁾ Infatti, vi sia una sostanziale identità economica tra il leasing e la vendita con riserva di proprietà e quindi, le norme di riferimento sono riconducibili alla disciplina per la riserva di proprietà. Del resto, come sostenuto anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte con indirizzo giurisprudenziale prevalente, il leasing si configura come contratto atipico con causa di finanziamento, contratto al quale si applicherebbero analogicamente le norme sul mutuo.